



**LICEO
E. PESTALOZZI**

Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG) - Tel. 0882/373491
e-mail: fgpm10000g@istruzione.it - p.e.c.: fgpm10000g@pec.istruzione.it
www.pestalozzi.edu.it
C.M.: FGPM10000G - C. F.: 93071620715

MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito

Artistico Linguistico Scienze Applicate Scienze Umane

ICDL TRINITY ESABAC CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment LICEI

Regolamento Diritti d'Autore

Il Consiglio di istituto, visto l'art. 36 del Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, al fine di creare un fondo al quale accedere per garantire al Liceo Artistico il rifornimento dei materiali necessari per le diverse sue specifiche attività didattiche, nonché al fine di dare lustro e visibilità alle opere realizzate dagli studenti nel corso delle attività didattiche,

DELIBERA

lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno create dagli studenti del Liceo Artistico e

ADOTTA

Il seguente Regolamento:

Art.1

E' del Liceo Polivalente "E. Pestalozzi" di San Severo il diritto d'autore sulle opere di ingegno prodotte dagli studenti ed insegnanti nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali, così come previsto dall'articolo 36 del Decreto numero 129 del 28-08-2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107".

Art.2

Spetta al consiglio d'istituto, deliberare con apposito regolamento, i criteri entro cui i proventi relativi all'alienazione delle opere d'ingegno, debbano essere introiettati in bilancio in apposita voce vincolata, tesa a favorire gli indirizzi caratterizzanti attivi nel Liceo Artistico "Pestalozzi" e finalizzati per l'acquisto di materiale o attrezzature didattiche.

Art.3

Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno prodotte nel corso di attività curricolari ed extracurricolari può avvenire per le opere realizzate da almeno due anni scolastici. Qualora l'autore o i coautori dell'opera invitino il Consiglio d'Istituto ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.

Art.4

Ai sensi dell'art.36 comma 5 del decreto ministeriale 129/2 alle istituzioni scolastiche spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La restante compete all'autore o ai coautori.

Art.5

Il Liceo Artistico Statale "E. Pestalozzi" di San Severo, ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente le opere di ingegno come individuate negli articoli che precedono in ogni forma, in modo originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge n.633 del 22-04-1941 e ss.mm.

Art.6

Il Liceo "E. Pestalozzi" di San Severo si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno artistico degli studenti per le finalità previste dalle attività curriculari ed extracurriculari, in funzione delle attività specifiche degli indirizzi caratterizzanti attivi nel Liceo Artistico Pestalozzi.

Art.7

Il diritto esclusivo sulle opere prodotte nell'ambito scolastico, rimane del Liceo "E. Pestalozzi", per possibili moltiplicazioni in copie, stampe, fotografie e riprese cinematografiche, funzionali all'esercizio di pubblicizzazione ed esposizione, pubbliche e/o all'interno dei locali dei plessi esistenti della scuola stessa, purché non effettuate a scopo di lucro.

Art.8

Le opere di ingegno di cui il presente regolamento, possono essere oggetto di prestito e/o noleggio e può essere contemplato anche un beneficio economico a favore della sola Istituzione Scolastica, teso a supportare le spese di viaggio, allestimento, tutela delle opere e/o assicurazioni, in quanto opere di arte applicata.

Art.9

Le opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari e vincolate a catalogazione, non possono essere, una volta ultimate o considerate tali dal docente, subire qualsivoglia modificazione ad opera dello stesso o di altri.

Art.10

E' sempre degli autori il diritto della paternità delle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali, nei limiti della sezione seconda del Capo Terzo del Titolo primo della legge n.633 del 22-04-1941 e ss. mm. ii.

Art.11

Il Liceo "E. Pestalozzi", al fine di mantenere viva una memoria storica attestante la produzione, pubblicizzazione e alienazione delle opere, istituisce un catalogo che dovrà essere aggiornato secondo necessità e/o comunque alla fine o entro l'inizio del nuovo anno scolastico, attraverso le figure preposte.

Art.12

Ogni docente d'indirizzo "materie caratterizzanti", entro la fine dell'anno scolastico in cui l'opera è stata realizzata è tenuto ad individuare le opere ritenute valide, con tutti gli estremi dell'autore e/o dei coautori, con le specifiche dell'indirizzo e i relativi dati tecnici, nonché a comunicarle alla commissione che provvederà a trasmettere i dati alle figure preposte per l'inserimento in catalogo.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione degli articoli 11 e 12 occorre che:

- a. ogni triennio venga nominata una Commissione Artistica composta da cinque membri eletti dai docenti componenti il Dipartimento Artistico e quest'ultimo ha l'obbligo di nominare eventuali nuovi membri che per comprovati motivi devono sostituire i dimissionari uscenti;
- b. la commissione sia composta da un membro per ogni settore artistico di indirizzo unitamente ad un docente di Storia Dell'arte:
 - Docente di Arti Figurative curvatura - Pittura
 - Docente di Arti Figurative curvatura - Plastico Pittorico
 - Docente di Scenografia
 - Docente di Architettura
 - Docente di Storia dell'Arte
- c. la commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico;
- d. in caso di votazione e di parità di punteggio il voto del Dirigente scolastico o di un suo delegato ha valore doppio;

Art.14

Sarà cura della commissione artistica analizzare le opere per l'aggiornamento e/o inserimento in catalogo ivi compresa la quotazione da attribuire ai diversi elaborati.

Sarà cura della commissione decidere il non inserimento in catalogo di alcuni elaborati particolarmente riusciti che verranno destinati alla pinacoteca scolastica e di altri elaborati ritenuti non particolarmente riusciti e quindi di scarso rilievo.

Art. 14 Bis

Il valore economico dell'opera è deciso dalla commissione che, comunque, indicativamente utilizzerà la formula del "coefficiente d'artista".

La formula è la seguente: $BASE + ALTEZZA \times COEFFICIENTE \text{ d' } ARTISTA \times 10$.

Il coefficiente d'artista (visto che parliamo di giovani studenti) è fissato a "0,1" e "0,2" se si tratta di elaborati realizzati su supporti lignei o tele.

In pratica un elaborato di cm 50 x 70 realizzato su carta risponderà al seguente calcolo: $((50+70) \times 0,1) \times 10 = \text{€} 120$. Se realizzato su tela o supporto ligneo sarà $((50+70) \times 0,2) \times 10 = 240$.

Alla seguente valutazione può essere aggiunta un'ulteriore quota (a discrezione della commissione) in caso di utilizzo di materiali particolarmente costosi (foglia oro, tessere mosaico ...) o di elaborati particolarmente riusciti o particolarmente complessi.

Art. 14 Ter

Alla commissione spetta inoltre il compito di dirimere ogni questione di carattere tecnico che dovesse insorgere riguardo all'applicazione del presente regolamento e di proporre modifiche ed integrazioni al fine di migliorarlo e quindi evitare successive controversie e incomprensioni.

Art.15

L'opera oltre alla firma dello studente, porterà sul retro una dicitura informativa con:

- indicazione dell'alunno
- anno di esecuzione
- tecnica
- il nome del docente della disciplina
- il numero di catalogazione.

Art.16

Il catalogo delle opere dell'ingegno artistico è pubblicato sul sito della scuola al seguente link:

<https://photos.google.com/share/AF1QipPVxAvtQBuYhUP7t5l3wh6e47Gz53qNngNxjIAiSpD0XBvhGXrW7KiRpjQPeubkug?key=a2tjYzZFcTZNb29YMXNESWx0MldLNHdUczZMZmN3>

Art.17

Gli interessati all'acquisto delle opere riportate in catalogo dovranno inviare una mail all'indirizzo istituzionale della scuola (fgpm10000gstruzione.it) con l'indicazione del n.ro di catalogazione e del titolo dell'opera.

Art.18

La scuola invia all'interessato una mail riportante le modalità per il versamento della somma indicata come valore dell'opera. Chi riceve il bene ottiene, inoltre, da parte dell'istituzione scolastica, opportuna ricevuta indicante tutti i dati dell'opera e il dettaglio dell'avvenuta erogazione, con timbro e firma a cura del Dirigente Scolastico.

Art.19

All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico comunica alla Commissione la disponibilità dei fondi raccolti e decide assieme alla stessa riguardo alla destinazione e all'impiego delle risorse economiche ricavate. La destinazione e l'impiego dei suddetti fondi viene sempre comunicata e rendicontata al Consiglio di Istituto.

Art.20

A tutti gli adempimenti necessari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto d'autore del Liceo Artistico "E. Pestalozzi" provvede il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle competenze del Consiglio d'Istituto. Stante la difficoltà, relativamente ad alcune opere prodotte molti anni fa, di risalire agli autori delle stesse, si considera la pubblicazione di quelle opere nel catalogo di cui agli articoli precedenti come notifica pubblica che ci potrà anche consentire di individuarli.

Art.21

Il presente regolamento, con il coinvolgimento del Dipartimento Artistico, potrà essere modificato e integrato dal Consiglio d'Istituto in ogni momento e per ogni necessità, e mantiene la validità dalla data di pubblicazione fino a revoca dello stesso.

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 46 del 26/03/2024

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 22/05/2024